



COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Pubblica di 1° convocazione - seduta Ordinaria

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI.

L'anno duemilaventi, addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome Nome		Presenti	Assenti
1. Precoma Gianni	Sindaco	x	
2. Bonora Marco	Vice Sindaco		x
3. Velo Luciana	Consigliere	x	
4. Danieli Mauro	Consigliere	x	
5. Altin Francesca	Consigliere	x	
6. Mazzoccatto Mirco	Consigliere	x	
7. Franzoia Lorella	Consigliere	x	
8. Garbuio Elena	Consigliere	x	
9. Spadetto Fabio	Consigliere	x	
10. Cibola Mario	Consigliere	x	
11. Bordin Dorianna	Consigliere	x	
12. Graziotin Elena	Consigliere	x	
13. Semenzin Livio	Consigliere	x	
		12	1

Partecipa alla seduta il Sig. Alvino Giovanni Segretario del Comune.

Il Sig. Precoma Gianni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e previa designazione a scrutatori dei sigg. Garbuio Elena, Franzoia Lorella e Semenzin Livio, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161- 169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 7,6 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per

il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

CONSIDERATO che in sede di approvazione del bilancio di previsione per il 2020, con deliberazione di Consiglio n. 36 del 23.12.2019, era stato stabilito, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo comune, rapportate all'esigenza di reperire risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, di confermare le aliquote del 2019 sia per l'I.M.U. che per la TA.S.I.;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

OGGETTO DI IMPOSTA	ALIQUOTE IMU
Abitazioni principali e relative pertinenze limitatamente ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	6,0‰
Detrazione per l'abitazione principale	€ 200,00
Abitazioni in comodato gratuito	8,6‰
Altri fabbricati ad uso abitativo, se affittati da più di sei mesi	8,6‰
Immobili ad uso produttivo classificati nelle categorie catastali A/10, C e D	8,6‰
Aliquota ordinaria immobili diversi (residuale)	8,6‰
Fabbricati rurali strumentali	0,0‰
Immobili merce non locati	0,0‰
Immobili ad uso abitativo sfitti da più di sei mesi	9,5‰
Aree edificabili	9,5‰
Terreni agricoli	7,6‰

VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

RILEVATO che questo ente ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 corredato dalle relative delibere di conferma delle aliquote con deliberazione di Consiglio n. 36 del 23/12/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.*

CONSIDERATO che le intervenute modifiche normative hanno abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) e hanno altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle nuove disposizioni introdotte mutando il contesto normativo iniziale e ferme le facoltà di regolamentazione di cui all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 della “nuova IMU”;

DATO ATTO che con il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30/9/2020, con il Decreto Legge n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77 del 17/7/2020, quindi anche per la determinazione delle aliquote e per l'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell'IMU;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire le aliquote entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna ed in particolare l'art. 8 con il quale viene stabilito che la Giunta Municipale determina periodicamente, per zone omogenee e ai soli fini indicativi, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio tributi.

RITENUTO confermare i valori minimi da applicare alle aree edificabili ai fini della "nuova I.M.U." contenuti nella suddetta tabella, allegata al presente provvedimento (allegato A).

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D. L. 174/2012.

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 18.08.2000 nr. 267 sulla proposta di deliberazione sono stati espressi gli allegati pareri da parte dei responsabili dei servizi interessati;

SENTITO il Segretario Comunale;

UDITI gli interventi prodotti in sede di discussione, registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione integrale sarà depositata agli atti dell'ufficio segreteria dopo l'ultimazione della trascrizione

CON VOTI favorevoli unanimi

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria I.M.U. per l'anno 2020, come segue:

OGGETTO DI IMPOSTA	ALIQUOTE IMU
Abitazioni principali e relative pertinenze limitatamente ai fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	6,0‰
Detrazione per l'abitazione principale	€ 200,00
Abitazioni in comodato gratuito	8,6‰
Altri fabbricati ad uso abitativo, se affittati da più di sei mesi	8,6‰
Immobili ad uso produttivo classificati nelle categorie catastali A/10, C e D	8,6‰

Aliquota ordinaria immobili diversi (residuale)	8,6‰
Fabbricati rurali strumentali	0,0‰
Immobili merce non locati	0,0‰
Immobili ad uso abitativo sfitti da più di sei mesi	9,5‰
Aree edificabili	9,5‰
Terreni agricoli	7,6‰

3. Di approvare i valori minimi da applicare alle aree edificabili ai fini della "nuova I.M.U." di cui alla tabella (allegato A), che fa parte integrale e inscindibile del presente provvedimento;
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO

C.A.P. 31031 - Piazza della Repubblica, 1 – Prov. Treviso
C.F. 83003810260 – P. IVA 01179660269

B) ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI C.C. / G.C. N. 23
IN DATA 30 SET. 2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPOPRIA (I.M.U.) ANNO 2020 E DETRMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE EDIFICABILI.-

VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, a norma dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

1. Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole;



IL RESPONSABILE
Remigio Baccega

2. Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto riguarda la regolarità contabile, esprime parere favorevole;



IL RESPONSABILE
Baccega Remigio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Precoma Gianni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Alvino Giovanni

N° registro Albo Pretorio **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
(art. 124 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme certificazione del Messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Alvino dr. Giovanni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, trascorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di inizio di pubblicazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Alvino dr. Giovanni

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,
Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Alvino Giovanni